


GL 9HQHUGu QRYHPEUH

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici				
1	Il Sole 24 Ore	05/11/2021	<i>Agevolazioni. Bonus facciate anche per interventi di restauro solo dei balconi (L.De Stefani)</i>	3
31	Il Sole 24 Ore	05/11/2021	<i>Appalti. Aziende fuori gara con insoluti oltre 35mila euro (G.Latour)</i>	5
33	Il Sole 24 Ore	05/11/2021	<i>No al superbonus per case non ultimate, si' se "in definizione" (A.Iovine)</i>	6
1	Italia Oggi	05/11/2021	<i>Appalti con pari opportunità (A.Mascolini)</i>	7
31	Italia Oggi	05/11/2021	<i>Bonus edilizi, limature sulle villette (C.Bartelli)</i>	8
37	Italia Oggi	05/11/2021	<i>Giudizi non pretestuosi sugli illeciti professionali</i>	9
37	Italia Oggi	05/11/2021	<i>Caro materiali, 100 mln per compensare</i>	10
Rubrica Politica				
1+2/3	Il Sole 24 Ore	05/11/2021	<i>Concorrenza, ampliato l'uso delle gare. Draghi: "L'intervento non finisce qui" (C.Fotina)</i>	11
4	Italia Oggi	05/11/2021	<i>Balneari contenti, taxisti neri (F.Adriano)</i>	17
Rubrica Energia				
1	Il Sole 24 Ore	05/11/2021	<i>Eolico marino, in Italia lista di attesa per 39 progetti (J.Gilberto)</i>	18
Rubrica Fisco				
39	Italia Oggi	05/11/2021	<i>Riforma catasto, aree incluse (A.Giglioli)</i>	20
Rubrica Pubblica Amministrazione				
1	Italia Oggi	05/11/2021	<i>Uno stop ai documenti inutili (B.Pagamici)</i>	21

Agevolazioni
Bonus facciate
anche per interventi
di restauro
solo dei balconi



Luca De Stefani
—a pag. 33

Bonus facciate anche solo per rifare i balconi o i fregi

Le novità con la legge di Bilancio. Dal prossimo anno la percentuale dovrebbe scendere al 60% ma dovrebbero restare cessione e sconto in fattura

Luca De Stefani

Anche se, come anticipato ieri, la legge di Bilancio 2022 potrebbe prorogare per tutti i bonus edilizi (e non solo per il superbonus del 110%), la possibilità di cedere il credito o di scontarlo in fattura, per tre anni (fino al 2024), resta comunque il nodo relativo alla pesante riduzione dal 90% al 60% della percentuale della detrazione del bonus facciate per il 2022.

Si tratta, però, di un'agevolazione che dal 2020 ha contribuito non solo alla riqualificazione energetica di molti «palazzi e edifici storici e moderni», ma anche al miglioramento del «decoro urbano» (sito del ministero della Cultura).

Si pensi, ad esempio, che il bonus facciate può spettare anche per il restauro dei soli balconi o dei soli ornamenti e fregi, senza la necessità di effettuare il cappotto termico sulla facciata.

Balconi senza cappotti

Il bonus facciate è possibile sia per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, che per gli «interventi influenti dal punto di vista termico» o su più del 10% dell'intonaco. In questi ultimi due casi, servono le stesse pratiche previste per l'ecobonus ordinario, come l'asseverazione, il computo metrico, l'Ape finale, le schede tecniche dei materiali e la comunicazione all'Enea.

In ogni caso, sono detraibili «esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi» (cioè i poggiosi e non le persiane cosiddette a balcone) o su «ornamenti e fregi». Il bonus facciate si applica «anche agli interventi di restauro dei balconi, senza interventi sulle facciate» (risposta del 23 giugno 2020, n. 191).

In particolare, per gli interventi su balconi o su ornamenti e fregi, la detrazione spetta per il consolidamento, ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o rinnovo degli elementi costitutivi degli stessi. Spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi in questione, come ad esempio per la rimozione e impermeabilizzazione e rifacimento della pavimentazione del balcone, nonché per rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei sotto-balconi e dei frontolini e successiva tinteggiatura (risposta 411/2020).

Tra le spese agevolate per il rifacimento dei balconi, rientrano anche quelle per il rifacimento del parapetto in muratura, della pavimentazione e per la verniciatura della ringhiera in metallo (risposta 185/2020).

Bonifici entro l'anno

Se non verrà modificata la riduzione dal 90% al 60% della detrazione del bonus facciate, per il 2022, il privato consumatore, che vorrà be-

neficiare in dichiarazione dei redditi della detrazione massima su tutta la spesa, dovrà effettuare il pagamento dell'intera spesa, tramite bonifico parlante, «entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti» (scelta non possibi-

le per le imprese, perché applicano il principio di competenza), assumendosi i rischi e le conseguenze di un inadempimento da parte dell'impresa e iniziando a detrarre la quota decennale per il 2021 a partire dal modello 730/2022 o redditi PF 2022 per il 2021.


Il pagamento potrebbe ridursi al solo 10% della fattura complessiva dei lavori (sempre per sfruttare la detrazione massima del 90% prevista per quest'anno), nel caso di sconto in fattura da parte dell'impresa (risposte al question time parlamentare del 20 ottobre 2021, n. 5-06751 e del 7 luglio 2021, n. 5-06307; Dre della Liguria del 7 luglio 2021, n. 903-521/2021). Considerando che lo sconto in fattura è parziale (90%), l'intera spesa, comprensiva della parte coperta dallo sconto, si considera sostenuta, con il principio di cassa, quando viene effettuato il pagamento della parte non coperta dallo sconto (risposta dell'8 febbraio 2021, n. 90).

La fattura va emessa per il 100% nella data del pagamento del 10%, indicando il relativo sconto in fattura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Norme & Tributi

Il superbonus del 110% #110




Con lo sconto in fattura
basta pagare entro
dicembre il 10%
per fruire dell'aliquota
del 90%



159329

Appalti
Aziende fuori gara
con insoluti oltre 35mila euro —p.35



LEGGE EUROPEA

Passa da 5mila a 35mila euro la soglia oltre la quale scatta l'esclusione delle imprese dagli appalti per le irregolarità fiscali e contributive non definitive. Così una norma inserita dal Senato alla legge Europea

Aziende fuori gara con insoluti oltre 35mila euro

Appalti

Aumenta l'importo
delle irregolarità fiscali
e contributive per l'esclusione

Un decreto Mef indicherà
il perimetro delle violazioni
non definitivamente accertate

Giuseppe Latour

Si passa da 5mila a 35mila euro. La soglia oltre la quale scatta l'esclusione delle imprese dagli appalti per le irregolarità fiscali e contributive non definitive aumenta. E, allo stesso tempo, un decreto del Mef indicherà quali violazioni possono essere considerate gravi, provando a dare qualche certezza in più.

È quanto prevede la legge europea, nella versione appena passata dal Senato alla Camera, con un emendamento promosso da Salvatore Margiotta (Pd). Un intervento che cerca, di fatto, di ammorbidire una norma indigesta per le imprese ma chiesta a più riprese da Bruxelles, per scongiurare una possibile procedura di infrazione.

La questione ha una storia ormai lunghissima e riguarda i cosiddetti motivi di esclusione dagli appalti: quelle situazioni, come le condanne definitive per delitti contro la Pa, che portano l'operatore fuori dalla procedura di gara.

Il principio era stato prima inserito nel decreto Sbocca cantieri (Dl 32/2019) e poi cancellato, per poi

tornare con il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020).

Così, oggi l'articolo 80 del Codice economico «può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare» che l'impresa non ha ottemperato ai suoi obblighi relativi al pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali, anche «non definitivamente accertati».

Questo mancato pagamento deve costituire una violazione grave. Il limite oltre il quale scatta la gravità, in base a un intricato giro di richiami normativi, attualmente è pari ad appena 5mila euro.

Il Senato rimette mano a questo schema. «Con la legge vigente -

spiega Margiotta - in presenza di violazioni non definitivamente accertate l'amministrazione può eliminarti dalla partecipazione alla gara. Io avevo cercato di fare un ragionamento sulla presunzione di innocenza, per guardare solo alle violazioni definitive». Questo non è stato possibile, proprio perché non sarebbe stato compatibile con le indicazioni di Bruxelles.

«Così - prosegue Margiotta - abbiamo ragionato sulle soglie, per andare oltre i 5mila euro attuali, al di sopra dei quali la violazione viene considerata grave. In prima battuta avevo proposto di alzare il tetto fino a 50mila euro, in Aula siamo scesi a 35mila».

Non è la sola novità. Un altro cambiamento, indicato dalla modifica di Palazzo Madama, va nella direzione, auspicata dalle imprese nei mesi scorsi, di fissare dei criteri chiari che consentano di comprendere in quali situazioni si determina la possibile esclusione.

Secondo l'emendamento, allora, le gravi violazioni non definitivamente accertate, in materia fiscale, saranno individuate da un apposito decreto del ministro dell'Economia, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge europea.

Qui saranno fissati «limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate». Insomma, per evitare arbitri, sarà circoscritto in maniera chiara il campo da gioco all'interno del quale possono muoversi le stazioni appaltanti per contestare alle imprese questo tipo di violazioni.

IN SINTESI

La misura

La norma attuale prevede che un operatore può essere escluso da un appalto se una stazione appaltante può dimostrare che non ha pagato imposte, tasse e contributi oltre una soglia di gravità fissata a 5mila euro

La correzione

La modifica, votata in Senato all'interno della legge europea, prevede un innalzamento di questa soglia, da 5mila fino a 35 mila euro. Un decreto Mef, poi, definirà le violazioni che possono essere considerate gravi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

No al superbonus per case non ultimate, sì se «in definizione»

Categorie catastali


Antonio Iovine

L'agenzia delle Entrate in risposta a un interpello (174/2021) specifica con estrema chiarezza come le unità immobiliari facoltativamente dichiarate in catasto e censite in categoria fittizia F3 (unità in corso di costruzione), a differenza di quelle censite in F4 (in attesa di definizione ma già esistenti) non possano beneficiare della agevolazione specifica del superbonus, come anche altre agevolazioni ad aliquote di bonus più basse.

La ragione è che queste unità, in quanto ancora in corso di costruzione, non sono definibili come immobili "esistenti", requisito essenziale richiesto dalla norma per il riconoscimento di agevolazioni per la riqualificazione energetica e/o per la ristrutturazione del patrimonio edilizio. L'interpretazione potrebbe apparire "stretta" a un primo esame, ma razionale, a una analisi più attenta ma si deve osservare la specificità della categoria F3, che racchiude una casistica di oggetti immobiliari molto variegata in relazione allo stato dei lavori eseguiti al momento della dichiarazione in catasto che si articola dallo stadio più elementare di finitura della costruzione (imposta dello spiccato delle fondazioni per avere contezza dell'ingombro in pianta) fino a uno stadio prossimo a quello finale con solo carenza

di qualche elemento che non possa fare considerare l'unità immobiliare agibile o comunque utilizzabile per l'uso per il quale è stata costruita. Trovandosi nel secondo stadio, si tratta quindi, compatibilmente con il periodo di vigenza dell'agevolazione, di procedere rapidamente al preventivo completamento dei lavori, cui segue la costituzione in catasto di una o più unità immobiliari da iscrivere nelle categorie ordinarie che possono beneficiare dell'agevolazione.

Per gli immobili nella categoria fittizia F4 (unità in corso di definizione) l'agevolazione è comunque spettante in quanto in attesa di definizione e proprio per questo assimilabile a costruzione esistente come più volte precisato dall'Agenzia delle Entrate.





a pag. 37

Le gare del Mepa connesse alle opere del Pnrr devono tenere conto della parità di genere

Appalti con pari opportunità

Donne, disabili e giovani requisiti premiali dell'offerta

Pagina a cura

DI ANDREA MASCOLINI

I principi sulla parità di genere, l'inclusione lavorativa dei disabili, l'assunzione di giovani entrano nei capitoli per gli acquisti e i contratti relativi al Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza) del Mepa, il mercato elettronico della pubblica amministrazione. Sul portale degli acquisti www.acquistinretepa.it è stata adeguata la documentazione per facilitare le amministrazioni pubbliche per gli acquisti connessi ai progetti del piano nazionale di rilancio e resilienza (Pnrr) e del piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).

In particolare, nei capitoli d'oneri sono state inserite specifiche previsioni su pari opportunità e inclusione lavorativa, secondo quanto previsto dal Dl 77/2021 sulla governance del Pnrr.

L'aggiornamento riguarda i «Capitolati d'oneri» di tutti i

bandi del mercato elettronico (beni, servizi e i 7 bandi per i lavori), con previsioni sulla pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici.

Nello specifico, viene ricordato a tutte le stazioni appaltanti che, qualora attraverso il Mepa vengano indette procedure che riguardano investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con risorse previste nel Pnrr o nel Pnc, occorre applicare le indicazioni del decreto 77/2021 e inserire nella documentazione le specifiche previsioni indicate nell'art.47 del decreto.

Si tratta della disposizione che, allo scopo di perseguire le finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, prevede l'adempimento di specifici obblighi, nonché l'eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell'ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati con il Pnrr o il Pnc.

Fra le diverse misure indicate dalla legge 108/21 si prevede ad esempio che le aziende,

anche di piccole dimensioni (con almeno 15 dipendenti), che partecipano alle gare di appalto o che risultano affidatarie dei contratti, debbano consegnare una relazione sulla situazione del personale maschile e femminile, nonché sull'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di inserimento lavorativo dei disabili (commi 2, 3 e 3-bis).

Alla luce di queste disposizioni, le stazioni appaltanti sono pertanto tenute ad inserire nella documentazione delle procedure di acquisto svolte sul Mepa apposite clausole derivate dall'articolo 47 del codice appalti, fra cui quelle relative al fatto che gli operatori economici partecipanti alle procedure devono produrre la documentazione specificata all'art. 47 commi 2 e 3, che varia in base alle dimensioni dell'azienda, con riferimento alla situazione «di genere» del personale impiegato.

Viene specificato che l'inadempimento a tali obblighi prevede, a seconda dei casi, l'esclusione dalla procedura o è sanzionato con penali appositamente previste nei contratti di appalto.

Altro elemento da tenere presente riguarda la necessità che le stazioni appaltanti inseriscano, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 36 anni, e donne (art. 47 comma 4 della legge 108 di conversione del decreto 77/2021).

Infine, viene precisato che possono essere inserite ulteriori misure premiali, con l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo all'offerente o al candidato che si trovi in una delle situazioni indicate nell'art.47 comma 5).

© Riproduzione riservata

Speciale appalti
 Tutti i venerdì una pagina
 nell'inserto Enti Locali
 e una sezione dedicata su
www.italiaoggi.it/specialeappalti



Bonus edilizi, limature sulle villette

DI CRISTINA BARTELLI

Soglia Isee per le villette verso l'eliminazione e ridefinizione dei paletti per le abitazioni unifamiliari. Le grandi manovre sulla struttura della norma sui bonus edilizi nella legge di bilancio continuano. Dopo il ridisegno del perimetro della cessione crediti/sconto in fattura per i bonus esclusi in sede di approvazione della legge di bilancio (si veda ItaliaOggi di ieri e del 30/10/21), i tecnici sono al lavoro per limare gli effetti dei paletti che si vogliono introdurre per usufruire delle agevolazioni edilizie.

Se quindi da un lato nella versione che sarà bollinata della legge di bilancio la cessione del credito/sconto in fattura sarà riconosciuta anche al bonus facciate e ai bonus del 50 e del 65% si ragiona su come attenuare gli effetti distorsivi dei limiti posti sulle villette. Nel mirino la soglia Isee e le correzioni tecniche per non farla applicare alle singole unità abitative dei condomini. Inol-

tre si sta ragionando se eliminare la soglia e come avviene per gli Iaccp senza limite per le villette che abbiano i lavori in stato avanzato e li riescano a concludere fino a fine anno. Si stanno poi facendo delle proiezioni di costi e oneri nell'eliminare il limite della presentazione della Cila entro settembre 2021 per accedere al bonus.

Altro fronte di valutazione è la proposta fatta dal presidente della commissione finanze della camera Luigi Marattin sull'istituzione di una cabina di regia di natura parlamentare per elaborare delle indicazioni da coordinare con il governo nella stesura del taglio delle tasse dando attuazione così alle indicazioni introdotte nell'articolo 1 della legge di bilancio che ha istituito il fondo da 8 mld. Infine passaggio molto veloce per la legge delega fiscale, secondo quanto Italiaoggi è in grado di anticipare i due rami del parlamento dovrebbero approvarla entro il 31 dicembre.

1 Riproduzione riservata



